



Croce Rossa Italiana

# **REGOLAMENTO ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEI CONSIGLI DIRETTIVI DEI COMITATI REGIONALI E DEL COMITATO NAZIONALE**



Croce Rossa Italiana

## Titolo I - Disposizioni Generali

### **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

- 1.1 Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento del procedimento delle elezioni delle cariche associative dei Comitati Regionali, di Provincia Autonoma e del Comitato Nazionale della Croce Rossa Italiana.

### **Articolo 2 - Definizioni**

- 2.1 Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, si intendono:
- (a) per Croce Rossa Italiana (di seguito: C.R.I.): l'insieme dei Comitati dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, comprensiva del Comitato nazionale, dei Comitati regionali, dei Comitati Provinciali a valenza regionale delle province autonome di Trento e di Bolzano;
  - (b) per Comitati di Provincia Autonoma: il Comitato Provinciale a valenza regionale della Provincia Autonoma di Trento e il Comitato Provinciale a valenza regionale della Provincia Autonoma di Bolzano
  - (c) per soci: coloro i quali sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14.3 dello Statuto;
  - (d) per Presidente del Comitato: il Presidente del Comitato di cui all'art. 21 dello Statuto;
  - (e) per Presidente Regionale: il Presidente/Commissario del Comitato Regionale o il Presidente/Commissario del Comitato della Provincia Autonoma di Trento o del Comitato della Provincia Autonoma di Bolzano;
  - (f) per Presidente Nazionale: il Presidente Nazionale della C.R.I.;
  - (g) per Consigliere Giovane: il Consigliere componente il Consiglio Direttivo espressione dei Giovani della Croce Rossa Italiana, ad ogni livello territoriale oggetto del presente Regolamento;
  - (h) per cariche associative: la carica di Presidente e di Consigliere componente il Consiglio Direttivo (compreso il Consigliere Giovane) ad ogni livello;
  - (i) per incarico retribuito o percepimento di compensi: i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, di lavoro con contratto di somministrazione, di collaborazione coordinata e continuativa e simili, ad esclusione: del lavoro accessorio solo se svolto antecedentemente la data di indizione delle elezioni e dei rimborsi spesa. Sono ritenuti incarichi retribuiti o percepimento di compensi anche quelli di medesima natura svolti per conto dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana.
  - (j) per mandato elettivo completo: il mandato a una carica associativa di una durata pari a quella prevista dallo Statuto; un mandato pari ad almeno il 50% della durata prevista a decorrere dalla nomina è equiparato a un mandato elettivo completo.



Croce Rossa Italiana

## Titolo II - Diritti Elettorali

### **Articolo 3 - Elettorato Attivo e Passivo**

- 3.1 La verifica della titolarità dei diritti elettorali è effettuata con riferimento alla data di svolgimento della consultazione per l'elezione delle cariche associative.
- 3.2 Ai sensi dello Statuto, e fatta eccezione per quanto previsto nel successivo articolo 5 relativamente alle elezioni dei Consigli Direttivi Regionali o dei Comitati delle Province Autonome laddove non siano presenti almeno 5 Comitati nel territorio di competenza nonché per le elezioni del Consiglio Direttivo Nazionale:
- (a) sono titolari di elettorato attivo, ai sensi dell'art. 28.2 dello Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, i Presidenti dei Comitati istituiti nella Regione o Provincia autonoma per l'elezione del livello regionale; sono titolari di elettorato attivo, ai sensi dell'art. 33.2 dello Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, Presidenti dei Comitati, i Presidenti dei Comitati Regionali e delle Province autonome per l'elezione del livello nazionale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5.5 del presente Regolamento;
  - (b) sono titolari di elettorato passivo se iscritti da almeno due anni, maggiorenni ed in regola con i versamenti della quota associativa annuale;
  - (c) gli appartenenti al Corpo militare volontario della C.R.I. acquisiscono i diritti di elettorato attivo e passivo conformemente al comma precedente ed esclusivamente se svolgono servizio in maniera regolare, continuativa e gratuita; tale ultimo requisito è certificato dal competente Centro di Mobilitazione. In nessun caso hanno diritto all'elettorato passivo i dipendenti appartenenti al Corpo Militare
  - (d) le Infermiere Volontarie della C.R.I. acquisiscono i diritti di elettorato attivo e passivo al momento dell'ottenimento della matricola, purché in regola con i versamenti della quota associativa annuale e fermo restando il requisito minimo di cui alle precedenti lettere (a) e (b) in qualità di socie della C.R.I. appartenenti al Corpo Nazionale II.VV.
  - (e) il percepimento di compensi da parte della Croce Rossa Italiana, nonché da parte dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana, comporta, per l'intera durata del rapporto oneroso, la sospensione dei diritti elettorali;
  - (f) l'eventuale elezione ad una carica statutaria di un Socio non in possesso dei requisiti richiesti è nulla.
- 3.3 Ai fini del conteggio dell'anzianità elettorale, fermo restando l'obbligo di pagamento della quota associativa, si considerano le seguenti decorrenze:
- (a) per i soci appartenenti al Corpo Militare, la data del brevetto di nomina per il personale di assistenza o la data del decreto di nomina per il personale direttivo;
  - (b) per i Volontari C.R.I. la data dell'esame del corso formativo di accesso o, se iscritti anteriormente al 1 settembre 2009, la data di iscrizione alla Componente con riferimento alla data di versamento della quota associativa, fermo restando l'obbligo di pagamento delle quote associative degli ultimi 24 mesi;



Croce Rossa Italiana

- (c) per i Volontari C.R.I. riammessi ai sensi dell'art. 7.8 dell'O.C. 3 dicembre 2012, n. 567, così come modificata dall'O.P. 7 novembre 2013, n. 411, la data di riammissione.
- 3.4 In caso di trasferimento del socio da altro Comitato, l'anzianità associativa viene determinata sommando il servizio reso presso il Comitato di provenienza ed il servizio reso presso quello di nuova destinazione, fermo restando, che il socio sarà comunque iscritto negli elenchi dell'elettorato attivo/passivo del Comitato in cui risulta iscritto alla scadenza dei termini di cui al successivo art. 6.1 .
- 3.5 I periodi di sospensione disciplinare non sono computati ai fini del calcolo dell'anzianità elettorale.
- 3.6 È in ogni caso escluso dall'elettorato attivo e passivo il socio che negli ultimi 24 mesi risulti essere stato sospeso a causa dell'applicazione di un provvedimento disciplinare di sospensione divenuto definitivo.
- 3.7 I periodi di riserva non interrompono né sospendono i diritti elettorali.
- 3.8 Non gode dei diritti elettorali chi, ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto, ha perso lo status di socio. Ugualmente non godono di diritti elettorali coloro i quali hanno perso la qualifica di socio per dimissioni.

#### **Articolo 4 - Incompatibilità ed esclusioni**

- 4.1 Tutte le cariche elettive di cui allo Statuto, ivi comprese quelle di membri dei Consigli Direttivi, nonché le cariche di rappresentante del Corpo militare volontario della C.R.I. nei predetti Consigli o di Ispettrice II.VV. a tutti i livelli, e fatto salvo quanto previsto dalla legge per l'Ispettore Nazionale del Corpo militare volontario della C.R.I., sono incompatibili:
- (a) tra di loro;
  - (b) con il percepimento di emolumenti da parte della Croce Rossa Italiana, nonché da parte dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana, anche indiretto (agenzie interinali, cooperative, società partecipate);
  - (c) con la titolarità di cariche presso altro ente, società e/o associazione, che persegue scopi ed attività istituzionali analoghi ed in concorrenza a quelli della Croce Rossa Italiana;
  - (d) con la titolarità di cariche di responsabilità e rappresentatività in partiti e movimenti politici nonché di cariche elettive previste per le elezioni amministrative locali – ad eccezione di quelle dei Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti – provinciali e regionali (ivi comprese le Comunità montane), politiche e per il Parlamento europeo e con la titolarità della carica di assessore, sottosegretario di Stato o ministro. Le cariche elettive nazionali di cui al presente Statuto sono incompatibili altresì con la titolarità di incarichi di responsabilità e rappresentatività di rilievo nazionale in altri movimenti, sindacati, confessioni religiose e associazioni.
- 4.2 L'incompatibilità decorre al momento dell'accettazione della candidatura o della nomina.
- 4.3 Il diritto di opzione si esercita entro cinque giorni dal momento in cui si verifica la situazione di incompatibilità. Il mancato esercizio del diritto di opzione comporta la decadenza dalla carica cui si è stati eletti. La candidatura o la nomina ad una



Croce Rossa Italiana

delle cariche di cui alla lettera d) del primo comma, comporta l'immediata decadenza dalle cariche elettive di cui al presente Statuto, ivi comprese quelle di membri dei Consigli Direttivi, nonché le cariche di rappresentante del Corpo militare volontario della C.R.I. nei Consigli Direttivi o di Ispettrice II.VV. a tutti i livelli.

### **Titolo III - Adempimenti Elettorali**

#### **Articolo 5 - Indizioni delle Elezioni**

- 5.1 Le elezioni per le cariche associative regionali, di Provincia Autonoma e nazionali sono indette dal Presidente Nazionale il quale procede anche all'approvazione del calendario elettorale formulato ai sensi del presente Regolamento.
- 5.2 Le consultazioni sono fissate in una data compresa tra i 50 e i 120 giorni successivi alla data dell'indizione. I Presidenti Regionali o di Provincia Autonoma pubblicano all'albo e, ove presente, sul sito web del Comitato, un avviso relativo all'indizione delle elezioni nonché il presente Regolamento ed il calendario elettorale. Per le elezioni degli organi nazionali si procede esclusivamente alla pubblicazione di un avviso e del Regolamento sul sito web dell'Associazione.
- 5.3 Ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto dell'Associazione della C.R.I. il Consiglio Direttivo Regionale o di Provincia Autonoma è eletto dai Presidenti dei Comitati istituiti nella regione o provincia autonoma. A tale scopo sono convocati presso la sede del Comitato Regionale o di Provincia Autonoma o altro luogo diversamente individuato, nel giorno stabilito per le elezioni e con gli orari e le modalità operative di cui al presente regolamento tutti i Presidenti dei Comitati del territorio di competenza per procedere all'elezione del Presidente e di tre membri del Consiglio Direttivo Regionale o di provincia autonoma;
- 5.4 Ai sensi dell'articolo 13 comma 2° lettera (c) dello Statuto, la Croce Rossa Italiana garantisce l'autodeterminazione dei Giovani nella scelta, democratica e partecipata, dei propri rappresentanti in seno ai Consigli Direttivi. A tale scopo sono convocati presso la sede del Comitato regionale o di Provincia Autonoma o altro luogo diversamente individuato, nel giorno stabilito per le elezioni e con gli orari e le modalità operative di cui al presente regolamento, tutti i Consiglieri Giovani eletti nei Comitati del territorio di competenza per l'elezione del solo Consigliere Regionale o di Provincia Autonoma rappresentante dei Giovani;
- 5.5 Nel caso in cui nel territorio non siano costituiti almeno cinque Comitati, il Presidente ed i membri del Consiglio, compreso il Consigliere Giovane, sono eletti da tutti i Soci volontari della regione o provincia autonoma titolari del diritto di elettorato attivo con le modalità di seguito indicate e, per quanto non espressamente diversamente previsto nel presente regolamento, con le medesime procedure di cui al Regolamento Elettorale approvato con O.P.N. 286/2015. Le elezioni si svolgeranno con l'istituzione di seggi presso la sede di ciascun Comitato e, ove necessario, presso ciascuna sede ove sia previsto e costituito un Seggio Elettorale decentrato. In questo caso l'Ufficio Elettorale Regionale o di Provincia Autonoma avrà il compito di consolidare i dati a livello di regione/provincia autonoma.



Croce Rossa Italiana

- 5.6 Ai sensi dell'articolo 33 dello Statuto dell'Associazione della C.R.I. il Consiglio Direttivo Nazionale è eletto dai Presidenti dei Comitati, dei Comitati Regionali e Comitati Provinciali di Trento e Bolzano. A tale scopo sono convocati presso la sede del Comitato Nazionale o altro luogo diversamente individuato, nel giorno stabilito per le elezioni e con gli orari e le modalità operative di cui al presente regolamento, tutti i Presidenti dei Comitati, dei Comitati Regionali e dei Comitati provinciali di Trento e Bolzano per procedere all'elezione del Presidente e di tre membri del Consiglio Direttivo Nazionale;
- 5.7 Analogamente a quanto previsto nel precedente articolo 5.4 per l'elezione del Consigliere Nazionale dei Giovani, sono convocati presso la sede del Comitato Nazionale o altro luogo diversamente individuato allo scopo, tutti i Consiglieri Giovani eletti nei Comitati, nei Comitati regionali e nei Comitati provinciali di Trento e Bolzano per l'elezione del solo Consigliere Nazionale rappresentante dei Giovani;
- 5.8 Gli adempimenti previsti dal presente Regolamento si svolgono sotto la responsabilità del Presidente del corrispondente livello territoriale nonché, per gli aspetti di relativa competenza, dell'Ufficio elettorale territorialmente competente.

#### **Articolo 6 - Elenchi dell'elettorato attivo e passivo**

- 6.1 Entro venticinque giorni prima della data di svolgimento delle elezioni il Presidente di ciascun Comitato di livello locale aggiorna, sottoscrive e pubblica gli elenchi dei titolari di elettorato passivo del proprio Comitato, sia per quanto riguarda l'elezione dei Presidenti Regionale o di provincia Autonoma e Nazionale con i rispettivi tre membri del Consiglio, sia per quanto riguarda l'elezione del Consigliere Giovane Regionale o di Provincia Autonoma e nazionale.
- 6.2 Solo per le elezioni del livello regionale o di provincia autonoma e solo nel caso in cui non siano presenti nel territorio almeno 5 comitati procedendosi con le elezioni nei termini di cui al precedente articolo 5.5, il Presidente di ciascun Comitato aggiorna, sottoscrive e pubblica anche l'elenco dell'elettorato attivo e detti elenchi evidenziano i nominativi dei soci titolari di elettorato attivo e passivo anche per il Consigliere Giovane
- 6.3 Al di fuori dei casi di cui al precedente articolo 5.5, gli elenchi dell'elettorato attivo sono predisposti dal Presidente del livello territoriale presso il quale si svolgono le elezioni (regionale o di provincia autonoma e nazionale) entro 20 giorni dalla data delle elezioni. Gli elenchi sono affissi all'albo del Comitato Regionale o di Provincia Autonoma, ovvero, pubblicati sul sito web istituzionale dell'Associazione alla pagina dedicata alle elezioni per le sole elezioni nazionali.
- 6.4 Gli elenchi recano per ciascun socio il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.
- 6.5 Il Centro di Mobilitazione territorialmente competente, o il NAAPRO da esso formalmente delegato, invia al Presidente locale le comunicazioni di cui ai precedenti articoli 3.2 e 3.3 entro quindici giorni dalla data di indizione delle elezioni.



Croce Rossa Italiana

- 6.6 L'Ispettrice II.VV. territorialmente competente invia al Presidente locale le comunicazioni di cui al precedente articolo 3.2 entro quindici giorni dalla data di indizione delle elezioni.

### **Articolo 7 - Ricorso avverso gli elenchi elettorali**

- 7.1 Il socio che ritenga di essere stato illegittimamente escluso dagli elenchi per le elezioni regionali o di Provincia Autonoma può presentare ricorso all'Ufficio Elettorale regionale o di Provincia Autonoma; parimenti chiunque abbia un interesse può presentare ricorso contro l'inserimento negli elenchi elettorali di un socio che sia privo dei requisiti. Per le elezioni nazionali i predetti ricorsi sono presentati all'Ufficio Elettorale Centrale.
- 7.2 A pena di inammissibilità, il ricorso deve essere sottoscritto e presentato all'Ufficio elettorale competente entro cinque giorni dalla data della pubblicazione degli elenchi, deve essere motivato, e deve contenere l'indicazione dei recapiti, obbligatoriamente mail o fax, cui ricevere comunicazioni. Il ricorso presentato avverso l'esclusione dagli elenchi elettorali deve altresì essere corredato da una dichiarazione di sussistenza dei requisiti per l'elettorato attivo o passivo.
- 7.3 L'Ufficio elettorale dà notizia del ricorso contro l'inserimento di un socio anche all'eventuale controinteressato, fissando un termine per la presentazione di osservazioni nella stessa forma prevista per il ricorso.
- 7.4 L'Ufficio elettorale decide definitivamente entro cinque giorni dalla presentazione del ricorso; in caso di mancata decisione entro il termine, il ricorso si intende respinto.
- 7.5 L'Ufficio Elettorale competente, entro il termine di cui al comma precedente, notifica la propria decisione al ricorrente e all'eventuale controinteressato, e trasmette copia di tutti gli atti del ricorso all'Ufficio Elettorale Centrale.
- 7.6 In caso di accoglimento del ricorso, il Presidente Regionale o di provincia autonoma aggiorna gli elenchi elettorali conformemente alla decisione dell'Ufficio elettorale competente. Parimenti il Presidente Nazionale aggiorna, ove necessario, gli elenchi elettorali per le elezioni nazionali.
- 7.7 In ogni caso, non è ammesso ricorso contro gli elenchi dell'elettorato attivo né per l'elezione degli organi regionali o di provincia autonoma nei territori dove siano presenti almeno 5 comitati né per l'elezione degli organi nazionali in quanto questi sono composti da membri eletti in precedenti consultazioni. La pendenza e l'esito di eventuali ricorsi non modificano comunque il calendario elettorale.

### **Articolo 8 - Presentazione delle candidature a Presidente e Consigliere**

- 8.1 Fino a quindici giorni prima della data di svolgimento delle elezioni, i soci interessati a candidarsi come Presidente Nazionale, Regionale o di Provincia Autonoma presentano la propria lista di candidati alle cariche associative rispettivamente presso l'Ufficio Elettorale Centrale, l'Ufficio Elettorale del Comitato Regionale competente per territorio o L'Ufficio Elettorale di Provincia Autonoma competente per territorio.
- 8.2 A pena di esclusione:



Croce Rossa Italiana

- (a) la lista è composta dal candidato Presidente e da un numero di Consiglieri variabile da almeno tre a massimo dieci;
  - (b) la lista è composta da candidati appartenenti ad entrambi i generi;
  - (c) per le elezioni delle cariche associative regionali o di Provincia Autonoma i candidati in lista, sia come Presidente sia come Consigliere, devono essere iscritti in un Comitato della regione o della Provincia Autonoma ed essere titolari di elettorato passivo; essi devono indicare cognome, nome, eventuale diminutivo o soprannome e luogo/data di nascita, nonché i recapiti (numero di fax o indirizzo di posta elettronica) ai quali desiderano ricevere ogni comunicazione relativa alla propria candidatura. Per le elezioni delle cariche associative nazionali i candidati in lista, sia come Presidente sia come Consigliere, devono essere iscritti in un Comitato della CRI ed essere titolari di elettorato passivo; essi devono indicare cognome, nome, eventuale diminutivo o soprannome e luogo/data di nascita, nonché i recapiti (numero di fax o indirizzo di posta elettronica) ai quali desiderano ricevere ogni comunicazione relativa alla propria candidatura.
  - (d) alla lista è allegato il programma strategico che i candidati intendono sviluppare in caso di elezione.
- 8.3 La candidatura per le cariche associative di regione o Provincia Autonoma è ammissibile solo se sottoscritta da tutti i candidati della lista, nonché da un numero ulteriore di soci aventi diritto al voto per l'elezione delle predette cariche e non candidati alla carica regionale pari al 10% degli aventi diritto al voto per l'elezione delle predette cariche arrotondato per eccesso. Le firme sono verificate dall'Ufficio Elettorale Regionale o della Provincia Autonoma in base agli elenchi dell'elettorato attivo dei Comitati della Regione o della Provincia Autonoma;
- 8.4 Nel solo caso in cui nel territorio non siano costituiti almeno cinque Comitati, la candidatura per le cariche associative della regione o Provincia Autonoma è ammissibile solo se sottoscritta da tutti i candidati della lista, nonché da un numero ulteriore di soci elettori e non candidati della regione o della Provincia Autonoma, secondo le seguenti proporzioni: fino a 100 titolari di elettorato attivo: almeno dieci soci; da 101 fino a 250 titolari di elettorato attivo: almeno venti soci; da 251 titolari di elettorato attivo in poi: almeno trenta soci. Le firme sono verificate dall'Ufficio Elettorale Regionale o della Provincia Autonoma in base agli elenchi dell'elettorato attivo dei Comitati della Regione o della Provincia Autonoma.
- 8.5 La candidatura per le cariche associative nazionali è ammissibile solo se sottoscritta da tutti i candidati della lista, nonché da un numero ulteriore di soci aventi diritto al voto per l'elezione delle predette cariche e non candidati alla carica nazionale pari al 5% degli aventi diritto al voto per l'elezione delle predette cariche arrotondato per eccesso. Le firme dovranno essere apposte da soci votanti per l'elezione degli organi nazionali provenienti da almeno 3 regioni. Le firme sono verificate dall'Ufficio Elettorale Centrale sulla base degli elenchi degli eletti nei Comitati, nei Comitati Regionali o di Provincia Autonoma.
- 8.6 La lista dei candidati può essere consegnata a mano nelle ore di apertura dell'Ufficio del Comitato Nazionale, Regionale o della Provincia Autonoma, o





Croce Rossa Italiana

- trasmessa via telefax o posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comitato, ove questi ne sia provvisto. E' possibile procedere a consegna a mezzo di lettera Raccomandata con Ricevuta di Ritorno: a tal fine farà fede esclusivamente la data di consegna del plico presso la sede del Comitato destinatario. Il giorno della scadenza dei termini per la presentazione, l'ufficio è aperto fino alle ore 18:00.
- 8.7 Si intende verificata favorevolmente la regolarità della candidatura nel caso in cui l'Ufficio elettorale competente per territorio, entro le successive 48 ore dal ricevimento della candidatura medesima, non fornisca alcuna contraria comunicazione all'interessato. L'Ufficio elettorale comunica i nominativi dei candidati al Comitato Nazionale, inviando anche il programma strategico dei singoli liste o candidati.
  - 8.8 L'elenco dei candidati è affisso all'albo del Comitato Regionale o della Provincia Autonoma sul sito internet istituzionale della C.R.I. All'albo del Comitato è affisso altresì il programma strategico di cui al presente articolo. Per le elezioni delle cariche associative nazionali l'elenco dei candidati è pubblicato esclusivamente sul sito web istituzionale dell'Associazione alla pagina dedicata alle elezioni;
  - 8.9 In caso di esclusione di una candidatura, l'interessato può fare ricorso all'Ufficio Elettorale Centrale entro il termine perentorio di 48 ore dalla comunicazione dell'esclusione. Analogamente può procedere, entro 48 ore dalla pubblicazione delle candidature, chi, avendone il diritto, ritiene illegittima una o più candidature. Lo stesso ufficio decide nelle successive 48 ore.
  - 8.10 L'Ufficio elettorale che riceve la candidatura, provvede ad escludere le liste che non rispettano il disposto dei commi precedenti.
  - 8.11 L'esclusione di un candidato Presidente comporta l'esclusione della lista dei candidati Consiglieri collegati.
  - 8.12 L'esclusione dei candidati Consiglieri comporta l'esclusione della lista se:
    - (a) il numero dei candidati Consiglieri residui risulta inferiore a tre;
    - (b) la lista risultante non contenga candidati di entrambi i generi.
  - 8.13 L'Ufficio elettorale competente per territorio pubblica all'albo del Comitato Regionale o di Provincia Autonoma l'elenco delle liste candidate, redatto nell'ordine di presentazione delle candidature, unitamente ai rispettivi programmi strategici, e ne invia copia all'Ufficio Elettorale Centrale. Per le elezioni delle cariche associative nazionali, l'Ufficio Elettorale Centrale pubblica l'elenco delle liste candidate redatto nell'ordine di presentazione delle candidature, unitamente ai rispettivi programmi strategici, sul sito web istituzionale dell'Associazione nella pagina dedicata alle elezioni.
  - 8.14 Copia della lista dei candidati è altresì pubblicata, a cura del Presidente dell'Ufficio Elettorale, nei locali dei seggi elettorali, sia per le cariche associative regionali o di Provincia Autonoma che per le cariche associative nazionali.



Croce Rossa Italiana

### **Articolo 9 - Presentazione delle candidature a Consigliere Giovane**

- 9.1 I soci dei Comitati, la cui età è compresa entro i trentuno anni, titolari di elettorato passivo e maggiorenni, possono presentare la propria candidatura a Consigliere Giovane fino a 15 giorni prima della data per lo svolgimento delle elezioni.
- 9.2 Il requisito dell'età è valutato con riferimento alla data della consultazione elettorale.
- 9.3 La candidatura a Consigliere Giovane Regionale o di Provincia Autonoma è ammissibile solo se sottoscritta dal candidato, nonché da un numero ulteriore di soci della regione o della provincia autonoma aventi diritto all'elettorato attivo per le predetta carica e non candidati, pari al 10% arrotondato per eccesso del numero totale degli aventi diritto allo stesso elettorato attivo. Le firme sono verificate dall'Ufficio Elettorale Regionale o della Provincia Autonoma in base agli elenchi dell'elettorato attivo dei Comitati della Regione o della Provincia Autonoma;
- 9.4 Nel solo caso in cui nel territorio non siano costituiti almeno cinque Comitati, la candidatura per la carica associativa di Consigliere Giovane della regione o Provincia Autonoma è ammissibile solo se sottoscritta dal candidato, nonché da un numero ulteriore di soci elettori giovani e non candidati della regione o della Provincia Autonoma, secondo le seguenti proporzioni: fino a 100 titolari di elettorato attivo: almeno dieci soci; da 101 fino a 250 titolari di elettorato attivo: almeno venti soci; da 251 titolari di elettorato attivo in poi: almeno trenta soci. Le firme sono verificate dall'Ufficio Elettorale Regionale o della Provincia Autonoma in base agli elenchi dell'elettorato attivo dei Comitati della Regione o della Provincia Autonoma.
- 9.5 La candidatura per la carica di Consigliere Giovane nazionale è ammissibile solo se sottoscritta dal candidato, nonché da un numero ulteriore di soci aventi diritto all'elettorato attivo per la predetta carica e non candidati, pari al 5% arrotondato per eccesso del numero degli aventi diritto allo stesso elettorato attivo. Le firme dovranno essere apposte da soci votanti per l'elezione del Consigliere Giovane provenienti da almeno 3 regioni. Le firme sono verificate dall'Ufficio Elettorale Centrale sulla base degli elenchi degli eletti nei Comitati, nei Comitati Regionali o di Provincia Autonoma
- 9.6 La candidatura può essere consegnata a mano nelle ore di apertura dell'Ufficio del Comitato Nazionale, Regionale o della Provincia Autonoma, o trasmessa via telefax o posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comitato, ove questi ne sia provvisto. E' possibile procedere a consegna a mezzo di lettera Raccomandata con Ricevuta di Ritorno: a tal fine farà fede esclusivamente la data di consegna del plico presso la sede del Comitato destinatario. Il giorno della scadenza dei termini per la presentazione, l'ufficio è aperto fino alle ore 18:00.
- 9.7 Si intende verificata favorevolmente la regolarità della candidatura nel caso in cui l'Ufficio elettorale competente per territorio, entro le successive 48 ore dal ricevimento della candidatura medesima, non fornisca alcuna contraria comunicazione all'interessato. L'Ufficio elettorale comunica i nominativi dei



Croce Rossa Italiana

- candidati al Comitato Regionale o al Comitato della Provincia Autonoma, inviando anche il programma strategico dei singoli candidati.
- 9.8 L'elenco dei candidati è affisso all'albo del Comitato Regionale o della Provincia Autonoma e sul sito internet istituzionale della C.R.I. All'albo del Comitato è affisso altresì il programma strategico di cui al presente articolo. Per le elezioni delle cariche associative nazionali l'elenco dei candidati è pubblicato esclusivamente sul sito web istituzionale dell'Associazione alla pagina dedicata alle elezioni;
- 9.9 In caso di esclusione di una candidatura, l'interessato può fare ricorso all'Ufficio Elettorale Centrale entro il termine perentorio di 48 ore dalla comunicazione dell'esclusione. Analogamente può procedere chi, avendone il diritto, ritiene illegittima una o più candidature. Lo stesso ufficio decide nelle successive 48 ore.
- 9.10 L'Ufficio elettorale che riceve la candidatura, provvede ad escludere le candidature che non rispettano il disposto dei commi precedenti.
- 9.11 L'Ufficio elettorale competente per territorio pubblica all'albo del Comitato Regionale o di Provincia Autonoma l'elenco dei candidati, redatto nell'ordine di presentazione delle candidature, unitamente ai rispettivi programmi strategici, e ne invia copia all'Ufficio Elettorale Centrale. Per le elezioni delle cariche associative nazionali, l'Ufficio Elettorale Centrale pubblica l'elenco dei candidati redatto nell'ordine di presentazione delle candidature, unitamente ai rispettivi programmi strategici, sul sito web istituzionale dell'Associazione nella pagina dedicata alle elezioni.
- 9.12 Copia della lista dei candidati è altresì pubblicata, a cura del Presidente dell'Ufficio Elettorale, nei locali dei seggi elettorali, sia per le cariche associative regionali o di Provincia Autonoma che per le cariche associative nazionali.

#### **Articolo 10 - Divieto di candidatura in più liste**

- 10.1 A qualunque livello, nessuno può essere candidato in più di una lista; ugualmente nessuno può presentarsi come candidato Consigliere Giovane e contemporaneamente essere candidato in una lista.

### **Titolo IV - Uffici Elettorali**

#### **Articolo 11 - Uffici Elettorali**

- 11.1 A ciascun livello regionale o di Provincia Autonoma è istituito un Ufficio elettorale, la cui composizione e le cui procedure sono ispirate a terzietà ed imparzialità.

#### **Articolo 12 - Uffici Elettorali regionali o di Provincia Autonoma**

- 12.1 L'Ufficio Elettorale Regionale o di Provincia Autonoma è istituito dal Presidente regionale o di Provincia Autonoma, entro quindici giorni dalla data di indizione delle elezioni. Il Presidente regionale o di Provincia Autonoma con un'unica comunicazione, dà notizia all'Ufficio elettorale centrale dell'avvenuta istituzione dell'Ufficio elettorale. Salvo diverso formale provvedimento di rettifica, gli Uffici Elettorali già istituiti per precedenti esperimenti elettorali permangono nella loro medesima composizione.



Croce Rossa Italiana

- 12.2 Detto Ufficio elettorale regionale o di Provincia Autonoma è composto da un presidente, due scrutatori e un segretario, scelti tra i soci dei Comitati della regione o della Provincia Autonoma, preferibilmente in possesso di specifiche competenze giuridiche. Il Presidente regionale o di Provincia Autonoma provvede altresì a nominare un presidente, uno scrutatore e un segretario supplenti.
- 12.3 I soci componenti, titolari e supplenti, dell'Ufficio elettorale devono essere maggiorenni all'atto della nomina e devono espressamente rinunciare a candidarsi alle elezioni per le cariche associative regionali o della Provincia Autonoma.
- 12.4 Qualora uno dei componenti titolari dell'Ufficio elettorale locale rinunci all'incarico per gravi e giustificati motivi, la sua sostituzione è disposta con atto del Presidente Regionale o di Provincia Autonoma.
- 12.5 Qualora uno scrutatore o un segretario, per qualsiasi motivo, non si siano presentati all'atto della costituzione dell'Ufficio elettorale in Seggio elettorale oppure alla ripresa delle attività del Seggio nel giorno stabilito per la votazione, la loro sostituzione è disposta dal Presidente dell'Ufficio elettorale stesso, il quale informa tempestivamente il Presidente dell'Ufficio Elettorale Centrale. La sostituzione del Presidente del Seggio, nelle medesime circostanze, è disposta dal Presidente dell'Ufficio Elettorale Centrale.
- 12.6 L'Ufficio Elettorale decide con maggioranza di due terzi dei propri componenti; il Segretario non partecipa ad eventuali votazioni.
- 12.7 Nel caso in cui nel territorio non siano costituiti almeno 5 comitati e si proceda con le elezioni nei termini di cui al precedente articolo 5.5, il Presidente Regionale o di Provincia Autonoma, su proposta dei Presidenti di Comitato competenti, costituisce i Seggi Elettorali Locali e gli eventuali Seggi Elettorali di Sede Decentrata. Salvo diverso formale provvedimento di rettifica, gli Uffici Elettorali Locali già istituiti per precedenti esperimenti elettorali permangono nella loro medesima composizione e si costituiscono in Seggio solo per le operazioni di voto e scrutinio; analogamente si procede per i Seggi Elettorali di sede Decentrata precedentemente costituiti.
- 12.8 I Seggi Elettorali Locali e di Sede Decentrata assolvono alle funzioni di cui ai successivi articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 19 già previste per gli Uffici Elettorali Regionali o di Provincia Autonoma costituiti in Seggio e sotto il loro controllo e coordinamento.
- 12.9 Gli Uffici Elettorali Regionale o di provincia Autonoma provvedono al consolidamento dei dati ed ai successivi adempimenti.

### **Articolo 13 - Ufficio Elettorale Centrale**

- 13.1 L'Ufficio elettorale centrale è istituito dal Presidente Nazionale della C.R.I., entro trenta giorni dalla data di indizione delle elezioni. Salvo diverso formale provvedimento di rettifica, l'Ufficio Elettorale già istituito per precedenti esperimenti elettorali permane nella sua medesima composizione.
- 13.2 L'Ufficio è costituito da un Presidente, da quattro membri scelti all'interno della C.R.I. in possesso di specifiche competenze giuridiche e da un ufficio di segreteria. Ad uno dei componenti dell'Ufficio elettorale centrale viene affidata la



Croce Rossa Italiana

- supplenza del Presidente in caso di assenza o impedimento. Il Presidente Nazionale della C.R.I. designa altresì 2 componenti supplenti.
- 13.3 I membri dell'Ufficio elettorale centrale, sia titolari che supplenti, nonché i membri dell'Ufficio di Segreteria devono avere espressamente rinunciato a candidarsi alle elezioni per le cariche associative, pena l'invalidità della candidatura.
  - 13.4 L'Ufficio elettorale centrale ha il compito di dirimere eventuali problematiche o contestazioni trasmesse dagli uffici elettorali periferici, nonché di fornire chiarimenti interpretativi relativamente all'applicazione della normativa regolante le elezioni. L'Ufficio elettorale centrale espleta altresì tutte le competenze ad esso attribuite dal presente Regolamento.
  - 13.5 L'Ufficio elettorale centrale delibera a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
  - 13.6 Il Presidente dell'Ufficio elettorale centrale, coadiuvato dagli altri componenti, sovrintende all'intero procedimento elettorale garantendone il buon andamento.
  - 13.7 I componenti dell'Ufficio di Segreteria non partecipano alle decisioni dell'Ufficio.

#### **Articolo 14 - Funzioni dei Seggi Elettorali**

- 14.1 L'Ufficio Elettorale, oltre a svolgere le funzioni attribuite dal Regolamento, assolve altresì alla funzione di Seggio Elettorale ad eccezione degli Uffici Elettorali Regionali o di Provincia Autonoma dove non siano costituiti nel territorio almeno 5 Comitati e si procede alle elezioni con le modalità di cui all'articolo 5.5.
- 14.2 Il Seggio Elettorale ha sede presso il Comitato/Sede CRI di riferimento o presso altra sede all'uopo individuata.
- 14.3 L'Ufficio Elettorale è costituito in Seggio elettorale il giorno precedente a quello stabilito per la votazione, al fine di compiere le operazioni preliminari all'espressione del voto. In particolare ciascun Seggio, appena insediato:
  - (a) prende in consegna le schede elettorali e ogni altro materiale occorrente per la votazione, comprese le urne elettorali e le cabine per l'espressione del voto;
  - (b) organizza la sala della votazione, identificata a mezzo di cartello esposto;
  - (c) espone all'esterno della sala della votazione copia delle liste dei candidati e copia del Regolamento Elettorale;
  - (d) provvede alla vidimazione delle schede.
- 14.4 La schede per l'elezione del Presidente e dei Consiglieri sono vidimate in numero uguale a quello degli elettori risultante dagli elenchi elettorali; le schede per l'elezione del Consigliere Giovane sono vidimate in numero uguale a quello dei relativi elettori, risultante dai medesimi elenchi elettorali.
- 14.5 Alla vidimazione provvede almeno un componente del Seggio.
- 14.6 L'aula, la cabina e le urne per il voto nonché il materiale di cancelleria necessario sono messi a disposizione dal Comitato, il quale provvede altresì alla riproduzione delle schede contenenti i nominativi dei candidati alle cariche associative. Le schede devono riportare i nominativi dei candidati Presidenti e Consiglieri, nonché dei candidati Consiglieri Giovane, secondo l'ordine di



Croce Rossa Italiana

- presentazione delle liste e delle candidature. I modelli delle schede sono predisposti dal Comitato Nazionale e resi disponibili sul sito web della C.R.I.
- 14.7 In ciascun Seggio è installata almeno una cabina, collocata in maniera da rimanere isolata a conveniente distanza dal tavolo dell'Ufficio e da assicurare la segretezza del voto.
- 14.8 Compiute le operazioni preliminari, il Presidente del Seggio sigilla le scatole, contenenti le schede autenticate, e l'aula del voto.

## Titolo V - Votazioni

### **Articolo 15 - Operazioni di Voto**

- 15.1 Il Seggio elettorale riprende la sua attività alle ore 8:00 del giorno stabilito per la votazione, verifica l'integrità della chiusura dei locali, l'integrità delle scatole contenenti le schede elettorali autenticate e il loro numero, e procede a sigillare le urne mediante un sigillo firmato da tutti i componenti del seggio.
- 15.2 Il Presidente del Seggio elettorale è responsabile della corretta esecuzione delle operazioni di voto.
- 15.3 Di ogni anomalia in qualunque fase del voto il Presidente del Seggio elettorale dà notizia all'Ufficio elettorale centrale, il quale può disporre ogni misura necessaria a garantire la regolarità delle elezioni, inclusa la chiusura anticipata del Seggio. Di tali anomalie si dà, altresì, notizia nel verbale del seggio.
- 15.4 Il Presidente del Seggio alle ore 9:00 dichiara aperta la votazione e ammette gli elettori al voto, previa identificazione. L'identificazione dell'elettore avviene:
- (a) per esibizione di un documento di identità;
  - (b) per esibizione della patente di servizio o del tesserino di riconoscimento C.R.I. stampato a norma dell'O.P. 12 dicembre 2014, n. 371;
  - (c) per identificazione diretta da parte di un componente del seggio, che ne assume la responsabilità, con firma a margine dell'elenco dei votanti;
  - (d) per identificazione diretta da parte di un altro elettore, già identificato secondo le disposizioni precedenti, che ne assume la responsabilità, con firma a margine dell'elenco dei votanti.
- 15.5 Le operazioni di voto si chiudono alle ore 20:00, con l'espressione del voto dell'ultimo elettore presente nella sala delle votazioni a quell'ora.
- 15.6 Le votazioni possono essere chiuse prima dell'orario previsto, a condizione che tutti gli aventi diritto al voto, così come risultano dagli elenchi elettorali, abbiano esercitato tale diritto.
- 15.7 Nel corso della votazione l'attività del seggio non si può sospendere per alcun motivo.

### **Articolo 16 - Espressione del Voto**

- 16.1 Gli elettori ricevono una sola scheda autenticata, utile per l'elezione del Presidente e dei Consiglieri, ovvero del Consigliere Giovane a seconda dell'elettorato di appartenenza.



Croce Rossa Italiana

- 16.2 Solo nel caso in cui le elezioni si svolgano nei termini di cui all'articolo 5.5, ovvero, solo nel caso in cui l'elettorato attivo è composto da tutti i soci del territorio per territori con meno di 5 Comitati, gli elettori Giovani C.R.I. ricevono due schede autenticate:
- (a) una utile per l'elezione del Presidente e dei Consiglieri;
  - (b) una utile per l'elezione del Consigliere Giovane.
- 16.3 L'esercizio del diritto di voto non è, in nessun caso, delegabile.
- 16.4 L'elettore esprime il proprio voto in cabina, senza la presenza di alcuno.
- 16.5 L'elettore inabile a esprimere materialmente il voto, ma dotato di capacità di intendere e volere, esibisce idonea certificazione medica e può essere accompagnato nella cabina da persona di sua fiducia, che esprime il voto conformemente alla sua indicazione. La medesima persona non può accompagnare più di due elettori per l'espressione del voto.
- 16.6 Laddove sia possibile, i Comitati di riferimento mettono a disposizione locali posti al piano terra o comunque tali da garantire l'espressione del voto anche a soci diversamente abili.
- 16.7 Sono istituite due urne separate: una per le schede per l'elezione del Presidente e dei candidati Consiglieri e una destinata esclusivamente alle schede per l'elezione del Candidato Giovane.
- 16.8 Sulla scheda per l'elezione del Presidente e dei Consiglieri:
- (a) ove la lista sia composta dal Presidente e da tre candidati Consiglieri si può esprimere un unico voto sulla lista prescelta e non è consentita l'espressione di preferenze;
  - (b) ove la lista sia composta dal Presidente e da un numero di candidati Consiglieri superiore a tre si possono esprimere fino a tre preferenze per i candidati Consiglieri, ricompresi nella medesima lista. Il voto si intende riferito anche al candidato Presidente.
- 16.9 Sulla scheda per l'elezione del Consigliere Giovane si può esprimere un unico voto sul candidato prescelto.
- 16.10 Il voto si esprime mediante apposizione di un segno sulla scheda, da cui si evince la volontà inequivoca di esprimere il voto per la lista di candidati prescelti e per il Consigliere Giovane.
- 16.11 Le schede che presentino segni atti a renderle riconoscibili sono nulle; sono altresì nulle le schede ove sia indicato un numero di preferenze a candidati Consiglieri superiore a tre oppure siano state attribuite preferenze a candidati Consiglieri inseriti in liste diverse.
- 16.12 Il voto espresso al di fuori dalla cabina è nullo e l'elettore non è più ammesso al voto.

### **Articolo 17 - Chiusura delle Operazioni di voto e operazioni di scrutinio**

- 17.1 Il Presidente del Seggio elettorale, una volta dichiarate chiuse le votazioni, appone un sigillo sull'urna contenente gli esemplari delle schede elettorali usate per l'espressione del voto e lo firma insieme agli altri componenti del Seggio.



Croce Rossa Italiana

- 17.2 Concluse le operazioni di voto, il Seggio accerta il numero delle schede elettorali non utilizzate e quello degli elettori che non hanno partecipato al voto, verificandone la reciproca corrispondenza.
- 17.3 Il Seggio, ultimate le operazioni di cui al comma precedente, apre le urne e procede allo spoglio delle schede elettorali.
- 17.4 Lo spoglio delle schede è pubblico e ha inizio dopo il completamento delle operazioni di voto, senza interruzioni.
- 17.5 Ogni esemplare delle schede elettorali è prelevato ed aperto a cura di un componente del Seggio elettorale, che lo consegna al Presidente.
- 17.6 Lo spoglio inizia con le schede per l'elezione del Presidente di Comitato; il Presidente del seggio, o un altro componente da lui delegato, legge ad alta voce il nome del candidato Presidente, cui si riferisce la lista votata.
- 17.7 Lo spoglio si conclude con le schede per l'elezione del Consigliere Giovane; il Presidente di Seggio, o un altro componente da lui delegato, legge ad alta voce il nome del candidato Consigliere Giovane cui si riferisce la scheda votata.
- 17.8 Ogni voto espresso è riportato subito dopo la lettura, a cura di un componente del Seggio, in un prospetto di scrutinio, in cui sono indicati anche i voti nulli, i voti contestati e gli esemplari delle schede elettorali risultanti privi dell'espressione di voto.
- 17.9 Al termine dello scrutinio delle schede contenute nell'urna, il Seggio elettorale verifica che la somma dei voti validamente espressi, dei voti nulli, delle schede bianche, dei voti contestati e del numero di elettori che non hanno partecipato al voto corrisponda al numero complessivo degli aventi diritto; la somma delle schede votate e non votate deve altresì corrispondere al numero delle schede vidimate.

### **Articolo 18 - Verbale delle Operazioni Elettorali**

- 18.1 Il verbale, redatto dal segretario e firmato dal Presidente del Seggio elettorale, riporta:
  - (a) il numero di schede votate, bianche, nulle e non utilizzate;
  - (b) le eventuali schede contestate e le motivazioni della loro provvisoria assegnazione;
  - (c) relativamente all'elezione del Presidente e dei Consiglieri di Comitato, il numero di voti ottenuti da ciascuna lista;
  - (d) relativamente all'elezione del Consigliere Giovane, il numero di voti ottenuto da ciascun candidato;
  - (e) ogni altra utile annotazione.
- 18.2 Il Seggio elettorale pubblica il risultato provvisorio delle votazioni all'albo del Comitato, mediante affissione del verbale nel giorno stesso dello scrutinio. Contestualmente ne trasmette copia via fax o posta elettronica all'Ufficio elettorale centrale. Per le elezioni delle cariche associative nazionali, l'Ufficio Elettorale Centrale pubblica sul sito web dell'Associazione alla pagina dedicata alle elezioni il risultato provvisorio delle votazioni mediante affissione del verbale nel giorno stesso dello scrutinio. Nel caso in cui le elezioni regionali o di provincia autonoma si svolgessero nei termini di cui all'articolo 5.5 per territori con meno di





Croce Rossa Italiana

5 comitati, i Seggi Elettorali Locali e i Seggi Elettorali di Sede Decentrata trasmettono la documentazione senza affissione all'albo dei risultati, all'Ufficio Elettorale Regionale o di Provincia Autonoma che procede come indicato al primo periodo dopo il consolidamento dei dati provenienti da tutti i seggi del territorio di competenza.

### **Articolo 19 - Chiusura delle Operazioni Elettorali**

- 19.1 Entro 24 ore dalla chiusura delle operazioni di voto, il Presidente del Seggio elettorale nazionale, regionale o di Provincia Autonoma consegna agli Uffici del corrispondente livello territoriale:
- (a) il verbale delle operazioni elettorali;
  - (b) il prospetto di scrutinio;
  - (c) un plico sigillato contenente le schede scrutinate;
  - (d) un plico sigillato contenente le schede vidimate ma non utilizzate.

### **Articolo 20 - Ricorsi avverso i risultati delle elezioni**

- 20.1 Il socio interessato può presentare all'Ufficio elettorale Centrale ricorso motivato contro l'esito delle elezioni.
- 20.2 A pena di decadenza, il ricorso deve essere presentato entro tre giorni dall'affissione del verbale delle operazioni elettorali a cura del Seggio elettorale.
- 20.3 A pena di inammissibilità, il ricorso deve essere sottoscritto e deve contenere l'indicazione dei recapiti cui ricevere comunicazioni.
- 20.4 L'Ufficio elettorale centrale decide definitivamente entro tre giorni dalla presentazione del ricorso; in caso di mancata decisione entro il termine, il ricorso si intende respinto. L'Ufficio elettorale locale dà notizia del ricorso anche al controinteressato, fissando un termine per la presentazione di osservazioni.

### **Articolo 21 - Proclamazioni degli Eletti**

- 21.1 Per le elezioni delle cariche associative regionali o di Provincia Autonoma, l'Ufficio Elettorale Regionale o di Provincia Autonoma verifica i risultati dello scrutinio e decide definitivamente l'attribuzione dei voti contestati. L'Ufficio Elettorale Regionale o di Provincia Autonoma, decorsi quattro giorni dalla data della consultazione oppure, in caso di ricorso, contestualmente alla decisione sul medesimo, provvede alla proclamazione degli eletti. Per le elezioni delle cariche associative nazionali Ufficio elettorale centrale verifica i risultati dello scrutinio e decide definitivamente l'attribuzione dei voti contestati. L'Ufficio Elettorale Centrale, decorsi quattro giorni dalla data della consultazione oppure, in caso di ricorso, contestualmente alla decisione sul medesimo, provvede alla proclamazione degli eletti.
- 21.2 Sono proclamati eletti il candidato Presidente che ottiene il maggior numero di voti ed i candidati Consiglieri appartenenti alla sua lista ovvero i tre candidati consiglieri maggiormente votati nella lista collegata a detto candidato Presidente. Se il candidato Presidente e i predetti tre candidati consiglieri sono tutti dello stesso genere, vengono proclamati Consigliere i primi due candidati Consiglieri



Croce Rossa Italiana

- che hanno ottenuto il maggior numero di voti nonché il primo dei non eletti di genere diverso, qualunque sia il numero di preferenze ottenute
- 21.3 In caso di parità, sono proclamati eletti i candidati della lista il cui candidato Presidente abbia una maggiore anzianità associativa o, in caso di ulteriore parità, minor anzianità anagrafica.
- 21.4 È proclamato eletto Consigliere Giovane il candidato che abbia ricevuto il maggior numero di voti validi. Egli assume automaticamente l'incarico di Vice Presidente Nazionale, Regionale o di Provincia Autonoma.
- 21.5 In caso di parità, viene proclamato eletto Consigliere Giovani il candidato che abbia una maggiore anzianità associativa o, in caso di ulteriore parità, minore anzianità anagrafica. Egli assume automaticamente l'incarico di Vice Presidente Nazionale, Regionale o di Provincia Autonoma.
- 21.6 Il segretario dell'Ufficio elettorale Centrale, Regionale o di Provincia Autonoma redige un verbale di proclamazione, sottoscritto anche dal Presidente dell'Ufficio, nel quale si dà conto delle operazioni compiute.
- 21.7 La proclamazione avviene mediante affissione del verbale all'albo del Comitato Regionale o di Provincia Autonoma. Per la proclamazione delle cariche associative nazionali si procede alla pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Associazione alla pagina dedicata alle elezioni
- 21.8 L'Ufficio Elettorale Regionale o di Provincia Autonoma invia copia del verbale al Comitato regionale o di Provincia Autonoma e al Comitato nazionale, per la pubblicazione dei risultati sul sito internet dell'Associazione alla pagina dedicata alle elezioni.
- 21.9 Il Presidente Nazionale, ricevuto il verbale dell'Ufficio Elettorale Regionale o di Provincia Autonoma procede all'insediamento dei Presidenti e i Consiglieri del Comitato proclamati eletti. Il provvedimento di insediamento è pubblicato sul sito internet dell'Associazione, nella pagina dedicata elettorale alle elezioni.
- 21.10 Parimenti, per elezioni alle cariche associative nazionali, il Presidente Nazionale, ricevuto il verbale dell'Ufficio elettorale centrale procede all'insediamento dei proclamati eletti. Il provvedimento di insediamento è pubblicato sul sito internet dell'Associazione, nella pagina dedicata elettorale alle elezioni
- 21.11 Il mandato del Presidente nazionale, regionale e di Provincia Autonoma decorre dalla data in cui il Presidente uscente del corrispondente livello territoriale notifica al Presidente neo-eletto il provvedimento di insediamento.

## **Titolo VI - Disposizioni transitorie e finali**

### **Articolo 22 - Potere sostitutivo**

- 22.1 Ove il Presidente di Comitato ovvero l'Ufficio Elettorale in carica non pongano in essere adempimenti elettorali al cui esperimento si debba procedere con immediatezza, il Presidente o l'Ufficio elettorale di livello superiore, ciascuno per quanto di sua competenza, agisce in sostituzione o nomina un Commissario ad acta.
- 22.2 In ogni caso il Comitato nazionale si riserva la facoltà di accertamenti ispettivi sugli atti dei seggi elettorali.



Croce Rossa Italiana

### **Articolo 23 - Surroga dei Consiglieri ed elezioni suppletive**

- 23.1 In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, subentra il primo dei candidati Consiglieri non eletti, secondo l'ordine di lista. Laddove, in caso di subentro del primo Consigliere non eletto, il Consiglio Direttivo risultante dovesse essere composto da persone dello stesso genere, subentra il primo Consigliere non eletto di genere diverso.
- 23.2 In caso di cessazione dalla carica di un Consigliere e di impossibilità di subentro, per esaurimento della lista dei non eletti, tenuto anche conto dell'esigenza di salvaguardare l'equilibrio di genere, il Presidente ed il Consiglio Direttivo permangono provvisoriamente in carica e si procede all'indizione di nuove elezioni.
- 23.3 In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, del Consigliere Giovane, si procede a nuove elezioni limitatamente a tale carica, applicando in analogia le disposizioni del presente Regolamento.
- 23.4 In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, del Presidente, l'intero Consiglio Direttivo decade e si procede a nuove elezioni.

### **Articolo 24 - Assenza di candidature**

- 24.1 Qualora nessun socio abbia presentato la propria candidatura come Presidente, Regionale o di Provincia Autonoma oppure nessuna candidatura sia stata ammessa, si procede a commissariamento secondo le disposizioni dello Statuto del Comitato.
- 24.2 Qualora nessun socio abbia presentato la propria candidatura come Consigliere Giovane oppure nessuna candidatura sia stata ammessa, il Consiglio Direttivo, su proposta vincolante di un'Assemblea di soci aperta esclusivamente ai Giovani aventi diritto all'elettorato attivo per la predetta carica, entro 45 giorni dalla nomina del Presidente, coopta come Consigliere Giovane un socio in possesso dei requisiti di età previsti dallo Statuto. Qualora l'Assemblea vada deserta, il Consiglio Direttivo provvede comunque alla cooptazione di un Socio Giovane, previo assenso dell'interessato. Nel caso in cui nel territorio non siano costituiti più di 5 Comitati, l'Assemblea è estesa a tutti i Soci Giovani dei Comitati presenti nel territorio medesimo.
- 24.3 Della cooptazione il Presidente del Comitato dà tempestiva comunicazione al Presidente nazionale, il quale provvede alla nomina del Consigliere.

### **Articolo 25 - Tutela dei dati personali**

- 25.1 Gli Uffici elettorali a tutti i livelli, i Presidenti dei seggi ed i candidati nonché gli organi amministrativi dell'Associazione assicurano la più ampia tutela dei dati personali, nel rispetto delle norme del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali e della Direttiva n. 03/2012 prot. CRI/CC/0068389/12 del 03.12.2012, già inserita nella rete intranet del sito [www.cri.it](http://www.cri.it), nella sezione "Documentazione – Accesso ai dati e privacy" e che viene pubblicata sulla pagina del sito web istituzionale dedicata alle elezioni.